

## "LA PET THERAPY IN ITALIA: ITER LEGISLATIVO" - D.ssa Francesca Allegrucci

A far data dal 26 Febbraio 1997 è la proposta di legge del diessino Piero Ruzzante, presentata alla Camera dei Deputati e della quale furono firmatari ben 41 deputati .

Essa fu descritta in occasione del 1° Convegno Internazionale "Pet Therapy, curarsi con gli animali", tenutosi a Padova il 2 Marzo 1997; l'Onorevole Ruzzante aveva presentato al Governo un Progetto di Legge a favore della promozione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici, in attesa di definire il campo d'azione e le modalità della stessa e i programmi di sperimentazione della Pet Therapy all'interno di Strutture Sanitarie Nazionali. Ruzzante chiedeva, inoltre, lo stanziamento di 2 miliardi l'anno, per il '97 e il '98, da destinare all'applicazione della Pet Therapy in Italia. La proposta di legge, da lui formulata, si prefiggeva lo scopo di portare al riconoscimento, anche in Italia, della Pet Therapy quale strumento terapeutico di supporto ad una pluralità di patologie, attraverso un approccio multidisciplinare, in cui vengano impegnate diverse professionalità.

"è stato dimostrato - si legge nella relazione che accompagna il progetto - che gli animali rappresentano un 'importante fonte di supporto sociale capace di agire come modulatore dello stress quotidiano in difesa della salute" (...). Tale metodica si definisce "terapia dolce", in considerazione degli effetti benefici che si possono riscontrare sulla salute dei pazienti ai quali viene praticata, sotto il profilo psico-emozionale, con sintomi di attenuazione dell'ansia e di compensazione dei vuoti affettivi". Il fatto, poi, che a causa dell'invecchiamento costante della popolazione, in un futuro prossimo la società dovrà farsi carico di un sempre maggior numero di interventi sanitari, fa meglio intendere l'opportunità che tale metodica si trasformi in un solido strumento in aiuto della collettività.

Il Progetto Normativo, costituito da un unico articolo, dopo aver illustrato le finalità della legge, assegna al Ministero della Sanità il compito di definire, con decreto, l'ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici, nonché i programmi di ricerca e sperimentazione, previa assegnazione di contributi ad hoc.

La seconda proposta legislativa per promuovere "il contatto" uomo-animale a fini terapeutici (pet therapy), presa in esame a Montecitorio il 3 Aprile 2003 è stata quella presentata da Alleanza Nazionale -prima firmataria Carla Castellani- sottoscritta anche da deputati di Forza Italia e Udc .

Secondo tale Proposta La Pet Therapy dovrebbe essere riconosciuta come strumento terapeutico di supporto in una pluralità di patologie, attraverso un approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento di diverse professionalità: il medico veterinario, lo psicologo, il medico clinico, il biologo, il geriatra, il pediatra. Mentre la proposta di Ruzzante demanda al Ministro della Salute, sia la definizione dell'ambito e delle modalità di utilizzo degli animali a fini terapeutici, sia l'autorizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, la proposta della Castellani prevede l'istituzione di una Commissione Nazionale -composta da diverse figure professionali- atta a provvedere a definire i criteri, le condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di AAA e TAA realizzate possano essere ammesse ad essere valutate per l'individuazione di procedure standard, di un protocollo di intervento validato e standardizzato.

Tale proposta legislativa, inoltre, entra ancor più nel merito, distinguendo le Attività Assistite dagli gli Animali (AAA) dalle Terapie Assistite dagli animali (TAA):

Le AAA sono definiti come interventi di tipo educativo/ricreativo e ludico, "aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e realizzati da professionisti o volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso di determinate caratteristiche (...).

"Le TAA sono interventi - di carattere sanitario/terapeutico - finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate."

Nella proposta di legge, infine, si prevede che le Attività e le Terapie Assistite dagli Animali possano essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti, o in altre strutture ritenute idonee.

Altra proposta di Legge è stata presentata il 12 Maggio 2003 ad opera del deputato Zanella.

Un altro riconoscimento della Pet Therapy è avvenuto con il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 Febbraio 2003, che recepisce l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy. L'accordo inserisce gli animali da utilizzare per la Pet Therapy tra gli "animali da compagnia"; stabilisce che l'addestramento di animali da compagnia per disabili o per la Pet Therapy debba essere effettuato solo da parte di persone con competenze specifiche; prevede che le Regioni e le Province Autonome valutino l'adozione di iniziative, finalizzate ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia, tanto di proprietà quanto utilizzabili per la Pet Therapy.

Da queste 3 proposte nasce il "Testo unificato" di Mancuso finalizzato alla "disciplina delle Attività e delle Terapie Assistite dagli animali" (allegato 4).

Nell'articolo 1 viene sottolineata l'utilità sociale della Pet Therapy nonché la "sua validità come possibile metodo di cura in sinergia con le terapie tradizionali, riconoscendo loro dignità scientifica e procedurale (...)"

e viene promossa la progettazione e la realizzazione presso strutture sanitarie di questo tipo di interventi, sempre tenendo presente il benessere dell'animale impiegato (vedi Art. 3);

Nell'articolo 2 vengono definite le peculiarità e le differenze relative alle Attività e alle Terapie con gli animali;

Nell'articolo 3 oltre ad essere specificate le cure, i controlli e le selezioni a cui devono essere sottoposti gli animali impiegati in AAA/TAA viene vietata l'utilizzazione, per la prima volta, di animali selvatici, esotici e di cuccioli;

Nell'articolo 4 viene definita in maniera molto dettagliata la composizione della Commissione Nazionale per le AAA/TAA che deve essere costituita da diverse figure professionali;

Nell'articolo 5, infine, vengono descritte le norme attuative per:

- la progettazione, valutazione, svolgimento delle AAA/TAA;
- i programmi di ricerca e le modalità di divulgazione dei dati emersi da tutte le esperienze svolte a livello nazionale al fine di realizzare protocolli terapeutici ottimali relativi alle specifiche situazioni.;
- la costituzione di corsi di formazione per operatori e per la preparazione degli animali da impiegare nelle AAA/TAA.

L'attenzione prestata a livello legislativo conferisce finalmente anche in Italia alla Pet Therapy quella dignità scientifica e procedurale; il tentativo di regolamentare a livello nazionale i programmi di AAA/TAA, inoltre, svincola l'erogazione di tale forma di Servizio dall'anonimato e dal "fai da te" che per molto tempo ha caratterizzato la natura delle attività svolte, contribuendo spesso a sminuirne l'autentico valore. D'altra parte ci auguriamo che le direttive, sicuramente necessarie, lascino un margine di libertà indispensabile al progresso nel settore e alla sopravvivenza di realtà associative di varia composizione.